



Comune di Costa de' Nobili
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE E L'UTILIZZO DELLA
PIAZZOLA ECOLOGICA
COMUNALE**

APPROVATO CON D.C.C. N° 22 DEL 31/08/2023

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI3

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Finalità della Piazzola Ecologica	3
Art. 3 Definizioni	3
Art. 4 Utenze di riferimento	4
Art. 5 Modalità di conferimento	4
Art. 6 Rifiuti ammessi alla Piazzola Ecologica	4
Art. 7 Obblighi per i produttori dei rifiuti urbani e assimilati	7
Art. 8 Orari di apertura	8

TITOLO II OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA9

Art. 9 Gestione piazzola	9
Art. 10 Responsabilità del Gestore	9
Art. 11 Controllo e assistenza agli utenti	9
Art. 12 Informazioni agli utenti	9
Art. 13 Manutenzione della Piazzola Ecologica	9
Art. 14 Compiti dei gestori della Piazzola Ecologica	10

TITOLO III OBBLIGHI DELL' UTENTE E DIVIETI PREVISTI11

Art. 15 Divieti generali	11
Art. 16 Obblighi degli utenti del servizio	11
Art. 17 Sanzioni	12
Art. 18 Rimessa in pristino	12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati presso la Piazzola Ecologica.

Art. 2 Finalità della Piazzola Ecologica

La Piazzola Ecologica è una stazione di raccolta la cui funzione consiste nel ricevere e raccogliere temporaneamente in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti.

Essa rappresenta un tassello fondamentale che si inserisce nelle attività di competenza dei Comuni, per quanto concerne le modalità di gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata. E' un'area delimitata con specifici orari di apertura stabiliti dal Sindaco con opportuna Ordinanza. La Piazzola Ecologica del Comune di Costa d'Avellano è sita in Via Cascina Padulino.

Art. 3 Definizioni

1 Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

A) rifiuto:

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate dalla normativa vigente di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

B) rifiuti urbani

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione ma assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, orti, parchi e aree cimiteriali;

C) rifiuti pericolosi

sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati in un apposito elenco redatto dalla Commissione Europea – direttiva 91/689/CEE;

D) raccolta differenziata

la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee

E) conferimento

le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;

Art. 4 Utenze di riferimento

Possono accedere alla piazzola ecologica tutti i cittadini/utenti del Comune di Costa d'Avellano iscritti a ruolo della Tassa/Tariffa rifiuti, e le utenze non domestiche (Commerciali e produttive) limitatamente alle tipologie di rifiuti elencati al seguente Art. 6.

In particolare la Piazzola Ecologica può essere aperta ad attività commerciali e produttive di piccole e medie dimensioni, che hanno difficoltà a stoccare gli imballaggi primari e secondari

per ragioni di ingombro.

Il Comune, per cautelarsi da conferimenti indiscriminati delle attività commerciali e produttive, definisce nel Regolamento Comunale le tipologie di rifiuti conferibili nella Piazzola Ecologica dal singolo utente privato.

Non possono conferire i residenti fuori Comune, le imprese e le attività commerciali fuori Comune anche nei casi in cui i proprietari delle attività siano residenti nel Comune di Costa dè Nobili.

Art. 5 Modalità di conferimento

1. Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore del rifiuto, negli appositi contenitori, collocati presso la Piazzola Ecologica; il conferimento deve avvenire nel rispetto delle modalità, tempi e norme richiamate nella tabella esposta all'entrata della Piazzola Ecologica.
2. Il conferimento dei rifiuti presso la Piazzola Ecologica deve avvenire nel rispetto delle giornate di apertura al pubblico e degli orari che verranno all'uopo definiti con Ordinanza del Sindaco.

Art. 6 Rifiuti ammessi alla Piazzola Ecologica

- 150102 plastica;
- 200102 vetro;
- 200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;
- 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135;
- 200138 legno;
- 200201 rifiuti biodegradabili (riferito a sfalci vegetali);
- 200301 rifiuti urbani non differenziati;
- 200307 rifiuti ingombranti;

L'Amministrazione Comunale potrà nel futuro estendere la raccolta differenziata anche ad altre categorie di rifiuto

Non è ammesso il conferimento in piazzola ecologica di rifiuti per i quali è in vigore l'obbligo di conferimento a soggetti diversi (ad es. Consorzi obbligatori di raccolta, esercenti con attività di ritiro con sistema della cauzione)

Art. 7 Obblighi per i produttori dei rifiuti urbani e assimilati

- 1 I cittadini che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal presente regolamento (modalità di conferimento).
- 2 Il produttore dei rifiuti conferiti in Piazzola Ecologica deve provvedere alla massima riduzione volumetrica possibile dei rifiuti, da effettuarsi presso il luogo di produzione degli stessi e non presso la Piazzola Ecologica stessa.
- 3 Qualora i rifiuti ingombranti fossero costituiti da diversi materiali riciclabili è obbligatoria la massima separazione degli stessi, da effettuarsi sul luogo di produzione del rifiuto e il conferimento distinto dei materiali negli appositi contenitori.
- 4 Tutti i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori in modo da evitare pericoli per l'incolumità altrui (assicurarsi che i rifiuti siano stabili, non sporgenti dal massimo ingombro del contenitore).

Art. 8 Orari di apertura

Gli orari di apertura al pubblico e agli operatori della Piazzola Ecologica sono regolati dall'Amministrazione Comunale ed indicati in cartelli esposti all'ingresso, pubblicati sul sito istituzionale e presso la sede municipale.

APERTURA AL PUBBLICO STRAORDINARIA

L'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie programmate (es. visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto) qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale.

APERTURA AGLI OPERATORI

I mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere alla Piazzola Ecologica, esclusivamente negli orari di chiusura al pubblico.

TITOLO II OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA

Art. 9 Gestione piazzola

La gestione della Piazzola Ecologica può essere svolta in proprio dal Comune con propri dipendenti o collaboratori, oppure affidata a terzi.

Il gestore della Piazzola Ecologica è tenuto alla conduzione, nel rispetto del Regolamento e del contratto e/o convenzione di collaborazione stipulato con L'Amministrazione Comunale.

Il gestore è tenuto, nella conduzione della Piazzola Ecologica, a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti uffici comunali, fatte salve quelle incompatibili con il Regolamento e il contratto e/o convenzione stipulato con L'Amministrazione Comunale.

Art. 10 Responsabilità del Gestore

Il gestore è responsabile della conduzione e della manutenzione della Piazzola Ecologica secondo quanto stabilito dall'apposito contratto e/o convenzione di collaborazione e di gestione.

È soggetto alle penali e alle sanzioni previste con il Regolamento e alle prescrizioni di contratto e/o collaborazione.

Art. 11 Controllo e assistenza agli utenti

Il gestore e gli operatori, autorizzati dal Comune, sono tenuti ad agevolare il corretto utilizzo della Piazzola Ecologica dando informazioni e istruzioni agli utenti.

Sono tenuti a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui all'Art. 6, nonché ad assistere l'utente, qualora si renda necessario o utile.

L'utente che contravviene intenzionalmente agli obblighi di cui all'art. 16 del presente Regolamento, viene diffidato dal gestore e dagli operatori, informandolo delle eventuali sanzioni previste e se necessario, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Il gestore e gli operatori, sono tenuti a verificare l'identità dell'utente.

Art. 12 Informazioni agli utenti

Al fine di una corretta e precisa informazione agli utenti, deve essere posto in luogo ben visibile un cartello riportante gli orari di apertura e i rifiuti conferibili, nonché le tipologie di rifiuto conferibili. Devono inoltre venire esposti anche tutti i cartelli relativi alla sicurezza (secondo quanto previsto

dalla L. 81/2008 e s.m.i.) e le informazioni relative alle possibili sanzioni in caso di scorretto comportamento.

Art. 13 Manutenzione della Piazzola Ecologica

Il gestore è tenuto a curare il buono stato della Piazzola Ecologica, per fare ciò deve provvedere alla pulizia dei piazzali e dei container.

Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne alla Piazzola Ecologica, il Gestore è tenuto a riferire alla Polizia Locale il rinvenimento, acquisendo e comunicando ogni informazione utile ai fini dell'accertamento, qualora la tipologia del rifiuto lo consenta, a seguito accertamento da parte della polizia, deve provvedere al ritiro e allo spostamento degli stessi negli specifici contenitori. Qualora sia identificabile il nominativo degli eventuali responsabili le forze dell'ordine provvederanno all'applicazione delle relative sanzioni.

Nel caso di tipologie diverse, sarà compito del gestore sollecitare l'intervento di Ditte competenti ed autorizzate e sarà tenuto ad informare tempestivamente i competenti Uffici Comunali.

Il gestore è tenuto ad analogo comportamento durante la gestione della Piazzola Ecologica.

Art. 14 Compiti del gestore della Piazzola Ecologica

Tra i compiti di coloro che gestiscono o collaborano alla gestione della Piazzola Ecologica, rientrano anche quelli non prettamente inerenti la raccolta dei rifiuti, ma non meno importanti, quali l'informazione e la sensibilizzazione delle utenze;

Il gestore è responsabile civilmente e penalmente degli eventuali danni arrecati sia direttamente sia indirettamente all'Amministrazione Comunale o a terzi, a seguito del non puntuale rispetto del presente Regolamento e delle leggi che regolano la materia di gestione dei rifiuti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la rivalsa in termini di risarcimento danni economici e d'immagine.

TITOLO III OBBLIGHI DELL' UTENTE E DIVIETI PREVISTI

Art. 15 Divieti generali

E' vietato abbandonare i rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno della Piazzola Ecologica o all'esterno della stessa.

L'utente è tenuto ad un comportamento corretto ed educato nei confronti del personale della Piazzola Ecologica.

E' fatto divieto manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nella Piazzola Ecologica.

E' vietato l'accesso degli utenti in assenza del gestore ed al di fuori degli orari di apertura.

Art. 16 Obblighi degli utenti del servizio

Nella Piazzola Ecologica non è ammesso:

1. Ogni forma di cernita, rovista mento e recupero dei rifiuti dagli appositi contenitori dislocati nella Piazzola Ecologica senza la debita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente in materia;
2. Intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti all'espletamento del servizio;
3. Abbandonare rifiuti fuori dagli appositi container o contenitori previsti per la raccolta

differenziata degli stessi;

4. Il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi e di materiali che possono danneggiare i contenitori stessi;
5. Accedere ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
6. Continuare a depositare i rifiuti quando il volume del materiale immesso sia tale da impedire lo svuotamento;
7. Conferire rifiuti prodotti al di fuori del territorio Comunale o da parte di persone non residenti nel territorio Comunale o da parte di persone che non hanno posizione a ruolo per il pagamento previsto dalla normativa vigente nel Comune di Costa dè Nobili (gli addetti alla piazzola ecologica potranno richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento);
8. Insudiciare la Piazzola Ecologica durante le operazioni di conferimento dei rifiuti, qualora ciò si verificasse è fatto obbligo all'utente di provvedere alla pulizia immediata;
9. Introdurre nei contenitori presenti nella piazzola ecologica rifiuti non compatibili con la destinazione dei vari contenitori provocando, di conseguenza la contaminazione e/o il declassamento dei rifiuti correttamente conferiti nei contenitori stessi (miscelazione di rifiuti diversi, contaminazione dei rifiuti con sostanze vietate tali da rendere difficoltoso se non impossibile il riciclaggio dei rifiuti, quindi la necessità di smaltimento degli stessi in discarica o altri impianti autorizzati).

Art. 17 Sanzioni

Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

Per la violazione di cui all'art. 7 c.2 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

Per la violazione di cui all'art. 15 c.3 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

Per la violazione di cui all'art. 15 c.1 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

Per le violazioni di cui all'art. 16 c.4 e 8 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

Per la violazione di cui all'art. 16 c. 2 e 6 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

Per la violazione di cui all'art. 16 c. 7 e 9 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00.

Per ogni altra violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

Gli operatori preposti alla gestione della piazzola, il gestore del servizio, nonché gli uffici comunali competenti in materia forniranno i dati utili e necessari all'espletamento dei suddetti accertamenti, in particolare nell'ipotesi prevista dall'art.16 lett.15 per la posizione a ruolo del contravventore nonché nell'ipotesi di cui all'art.6 c.1 per la attestazione del quantitativo conferito e del superamento dei limiti quantitativi per la tipologia di rifiuto rapportati al periodo temporale. Le trasgressioni sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine.

- 1) L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
- 2) Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n.689/81 e s.m.i.

- 3) Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell'ecocentro è tenuto a verificare ed assicurare il rispetto del presente Regolamento, ammonendo e diffidando gli utenti che contravvengono ad obblighi e divieti ivi previsti, ed a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali
- 4) L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il responsabile del servizio ambiente comunale o diversamente individuato dall'Amministrazione competente.
- 5) E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Art.18 Rimessa in pristino

Il soggetto responsabile di conferimento improprio, abbandono di rifiuti, insudiciamento, danneggiamento od altra analoga ipotesi prevista dal presente regolamento, dovrà provvedere a rimuovere i rifiuti e/o ripristinare i luoghi, secondo le modalità ed indicazioni del personale preposto al servizio nella piazzola.

In caso di inottemperanza ed ove il responsabile della violazione sia stato individuato, il Responsabile dell'Area Comunale competente in materia potrà ordinare la rimozione dei rifiuti e/o la rimessa in pristino dei luoghi a carico del medesimo.

In caso di inottemperanza alla esecuzione della suddetta ordinanza, salvi i casi previsti dall'art. 650 c.p. od altre norme vigenti, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00, oltre all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del responsabile, ove si renda necessario.